Legge di Stabilità 2015

Norme relative al lavoro – Scheda di lettura e commento

Finanziamento Fondo Occupazione e ammortizzatori sociali in deroga

Il Fondo Sociale per l'occupazione e la formazione è finanziato per il 2015 con 1,3 miliardi di euro (Tabella 4 – Ministero del lavoro), compresi i 600 milioni già destinati dalla legge n.92/2012 agli ammortizzatori in deroga.

Vengono riservati 30 milioni per finanziare la cassa integrazione in deroga per il settore pesca (art.1, co. 109).

Osservazioni

Circa la metà di questa cifra complessiva è destinata a finanziare una serie di interventi strutturali a carico del Fondo, di conseguenza la cifra che resterà disponibile per gli ammortizzatori in deroga per il 2015, anno in cui sarà purtroppo ancora molto forte l'incidenza della crisi, rischia di essere largamente insufficiente, pur tenendo conto delle decurtazioni di durata operate dal decreto sui nuovi criteri per la concessione degli ammortizzatori in deroga dello scorso mese di agosto.

Deduzione Irap (Art.1, co. 20)

Viene ammessa in deduzione dall'imponibile Irap, dal 1 gennaio 2015, la quota relativa al costo del lavoro per il personale a tempo indeterminato. La agevolazione non è vincolata a nuove assunzioni.

Osservazioni

Si tratta di una riduzione significativa del costo del lavoro, che costituisce un positivo aiuto all'economia in un momento di grave e durevole difficoltà economica.

Finanziamento Jobs Act (Art. 1, co.107)

Viene istituito presso il Ministero del lavoro un apposito Fondo con dotazione di 2,2 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2017 finalizzato all'attuazione dei provvedimenti contenuti nella legge n.183/2014 ("Jobs Act"), relativi alla riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori in deroga, alla riforma dei servizi per il lavoro, al riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva, alla tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, alla riduzione degli oneri diretti e indiretti relativi al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Osservazioni

E' positivo che si preveda un apposito Fondo con un finanziamento a regime per l'attuazione delle riforme relative al lavoro contenute nel Jobs Act, ma l'entità di tale finanziamento è insufficiente tenendo conto dell'ambito molto vasto dei provvedimenti in cantiere e del fatto che, anche secondo il testo legislativo, lo stanziamento previsto includerebbe anche il finanziamento degli ammortizzatori in deroga, stante l'insufficienza delle risorse del Fondo per l'occupazione (vedi sopra).

Alla nostra richiesta di aumentare gli stanziamenti è stata data una risposta solo parziale, innalzando le risorse, per gli anni 2015 e 2016, di 400 milioni di euro, passando da 2 miliardi a 2,2 miliardi annui.

Cig per cessazione di attività (Art.1, co. 110)

Vengono destinati 60 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione, per la cassa integrazione per cessazione di attività, al fine di consentire di finanziare le domande giacenti, presentate nel 2014 e rimaste prive di copertura per l'esaurimento delle risorse stanziate lo scorso anno.

Vengono dunque "sanate" le situazioni pregresse, ma la norma non viene prorogata per il 2015.

Osservazioni

La cassa integrazione per cessazione di attività era stata introdotta qualche anno fa per favorire il mantenimento dell'occupazione anche in casi in cui le aziende non avevano possibilità, almeno in tempi brevi, di riprendere l'attività. Si trattava di una forma di cassa integrazione posta a carico della fiscalità generale (come avviene per la cassa integrazione in deroga) e quindi del Fondo per l'Occupazione, al di fuori del sistema Inps. La norma, come era stato preannunciato, non è stata prorogata, alla luce di quanto previsto dalla delega relativa agli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act, che prevede, tra i criteri direttivi, l'eliminazione della concessione della cassa integrazione in caso di cessazione definitiva di attività. In sede di emanazione del relativo decreto delegato la Cisl proporrà che vengano tenuti in debita considerazione i casi in cui vi siano prospettive di ripresa, in presenza, ad esempio, di acquirenti disponibili a rilevare l'azienda.

Contratti di solidarietà

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà di tipo a), quelli destinati alle aziende sopra i 15 dipendenti, non è stata prorogata la norma che innalzava dal 60% al 70% la percentuale di retribuzione persa coperta dal contratto di solidarietà.

Non sono stati rifinanziati i contratti di solidarietà di tipo b), quelli a favore delle imprese sotto i 15 dipendenti, né è stata previsto uno stanziamento per sanare le domande giacenti per il 2014.

Osservazioni

I contratti di solidarietà di tipo a) sono stati recentemente rivisitati dalla legge n.78/2014, che ha potenziato e rifinanziato gli sgravi contributivi per i datori di lavori. Inoltre la delega relativa agli ammortizzatori sociali contenuta nel Jobs Act contiene una valorizzazione sia dei contratti di solidarietà di tipo a) che di quelli di tipo b), con previsione, per questi ultimi, della messa a regime. Sarà quindi in sede di decreto delegato di attuazione che sarà affrontata la revisione della normativa relativa ai contratti di solidarietà. Per questi motivi nella legge di stabilità non sono state prorogate le norme "transitorie" sopra citate.

Ciò tuttavia non giustifica l'assenza di uno specifico stanziamento finalizzato a sanare le domande di contratto di solidarietà di tipo b) rimaste inevase per il 2014. La Cisl chiederà un apposito finanziamento.

Sgravio triennale per nuove assunzioni a tempo indeterminato (Art.1, co. 118-123)

Per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel corso dell'anno 2015 viene riconosciuto ai datori di lavoro, per un periodo massimo di tre anni, lo sgravio complessivo dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite di un importo massimo pari a 8060 euro annui.

Sono escluse le assunzioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato e quelle per cui sia già stato goduto il beneficio, nonché le assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, considerando società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge.

L'incentivo spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, entro precisi limiti finanziari in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

Sono contemporaneamente cancellati i benefici contributivi volti a favorire le assunzioni di disoccupati di lunga durata di cui di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/90, per le quali sarà operativo il nuovo incentivo.

La norma è finanziata con 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Piano di Azione Coesione che risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

Osservazioni

Consideriamo positiva la forte incentivazione delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, che peraltro si viene a sommare alla deduzione Irap. Il lavoro a tempo indeterminato diviene,

in tal modo, molto conveniente anche rispetto a forme elusive come le finte co.co.pro., e quindi si dovrebbe verificare uno spostamento di preferenze dei datori di lavoro da contratti meno tutelati a contratti più tutelati. Da sottolineare che l'incentivo è collegato a qualsiasi assunzione a tempo indeterminato, e non soltanto a quelle effettuate con il contratto indeterminato a tutele crescenti.

Tuttavia escludere le assunzioni con contratto di apprendistato dal nuovo incentivo equivale a scoraggiare questo contratto, già oggi poco utilizzato.

Taglio risorse per assunzione ispettori del lavoro (Art.1 co. 300)

Viene abrogata la norma (art. 14, co. lett. a del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145) che autorizzava il Ministero del lavoro ad assumere 250 ispettori al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Siamo molto critici sulla riduzione di risorse volte a finanziare le ispezioni contro il sommerso.

Taglio risorse decontribuzione contrattazione di secondo livello (Art.1, co. 313)

Viene ridotto di 208 milioni per il 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016 il Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'art. 1, co. 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Osservazioni

L'ulteriore riduzione, stavolta a regime, depotenzia il fondo e si collega all'assenza, nel disegno di legge di stabilità per il 2015, di qualunque norma che rifinanzi il regime di detassazione (imposta sostitutiva del 10% dell'imposta personale sul reddito e delle addizionali) di premi ed emolumenti collegati all'aumento della produttività. Si tratta di un forte disincentivo alla diffusione della contrattazione di secondo livello.

Servizi per l'impiego (Art.1, co. 429 e 430)

La legge prevede, al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego ed al tempo stesso la prosecuzione del Piano per l'attuazione della "Garanzia Giovani", la possibilità, in attesa del riordino e dell'attribuzione delle funzioni in base alla Legge 56/2014 (c.d. legge Del Rio, Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché del decreto legislativo sul riordino dei servizi per l'impiego in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act), che le città metropolitane e le province continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, rispettando la vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, ma avendo facoltà di:

- finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
- prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato;
- prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ritenuti strettamente indispensabili per le attività di gestione dei fondi strutturali.

Per consentire il temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro elencati, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo (art. 25 L.845/78) a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali.

Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Sempre in attesa dell'attuazione della L. 56/14 le province e le città metropolitane potranno rinegoziare le rate di ammortamento in scadenza rimodulando i relativi piani e mutui.

Osservazioni

In attesa dell'assetto definitivo, con questa norma tampone si rende possibile la continuità dei servizi. Continua, però, soprattutto in questo impianto normativo, dedicato proprio alla dotazione finanziaria disponibile (per province e città metropolitane) a pesare la questione dei costi. Questo a confermare, come abbiamo da subito sostenuto, la futuribile estrema difficoltà nel poter disegnare una qualsiasi riforma dei servizi all'impiego senza risorse finanziarie adequate (al momento) e senza neppure una pianta organica definibile.

Fondi interprofessionali per la Formazione continua (Art. 1 co. 722)

Dall'anno 2015 l'Inps verserà allo Stato parte delle risorse, derivanti dal contributo dello 0.30%, destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Per il 2015 l'importo è di 20 milioni di euro, a partire dal 2016 l'importo versato sarà di 120 milioni di euro a regime.

Osservazioni

E' grave che si determini una decurtazione, a regime, di 120 milioni di euro annui, delle risorse destinate ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, ad oggi le uniche risorse effettivamente spese per realizzare politiche attive del lavoro.